

Allegato al DDG n. 4575/2023 del 28/09/2023

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

**AVVISO RECANTE LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA
MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1)**

**Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare –
Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari**

Settembre 2023

Sommario

Art.1 Finalità e ambito di applicazione	1
Art.2 Riferimenti normativi	1
Art.3 Definizioni.....	6
Art.4 Dotazione finanziaria	8
Art.5 Beneficiari	8
Art.6 Interventi finanziabili	9
Art.7 Criteri di ammissibilità.....	13
Art.8 Dimensione finanziaria, durata, termini di realizzazione del progetto e cronoprogramma	13
Art.9 Spese ammissibili, doppio finanziamento e cumulo	14
9.1 Per l'investimento previsto sono ammissibili le seguenti spese:.....	14
9.2 Cumulo e divieto di doppio finanziamento	15
Art.10 Termini e modalità di presentazione della domanda (DDS) e documentazione allegata	16
10.1 Termini di presentazione della domanda di sostegno	16
10.2 Modalità di presentazione.....	16
10.3 Documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno.....	16
10.4 Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno.....	19
Art.11 Modalità di valutazione e approvazione della domanda di sostegno (DDS).....	20
Art.12 Obblighi del soggetto beneficiario	26
Art.13 Modalità di gestione degli interventi.....	28
Art.14 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese e controlli	30
14.1 Anticipo	31
14.2 Stato di avanzamento (SAL).....	32
14.3 Saldo	33
14.4 Norme generali sulla corretta effettuazione delle spese	34
14.5 Tracciabilità dei pagamenti	35
14.6 Controlli in loco ed ex post.....	36
Art.15 Modifiche dell'avviso	36
Art.16 Modifiche/variazioni del progetto	37
Art.17 Responsabile dell'avviso.....	38
Art.18 Tutela della privacy	38
Art.19 Meccanismi sanzionatori.....	38
Art.20 Potere sostitutivo	39
Art.21 Controversie e foro competente	39
Art.22 Disposizioni finali	39
ALLEGATI	40
DOCUMENTI UTILI.....	40

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

L'olio d'oliva è il simbolo della produzione siciliana, un comparto che vale all'incirca 200 milioni di euro, frutto del periodo di raccolta, tra ottobre e dicembre, che supera le 200 mila tonnellate di olive molite, per 106 mila produttori e 128.500 ettari di uliveti.

La Sicilia è al terzo posto, in Italia, dopo Puglia e Calabria, per quantità di olio prodotta, corrispondente approssimativamente al 10% dell'intera produzione nazionale, con più di 700 frantoi censiti ogni anno, per una coltivazione che si estende per il 64% nella zona collinare, il 19% nella montana e il restante 17% in pianura.

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con il presente avviso, *“finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”*, la Regione Siciliana, in qualità di soggetto attuatore, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l'ammodernamento dei frantoi oleari, nell'ambito della Missione 2, Componente 1, **Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”- Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari** del PNRR, nel quadro del regime di aiuti SA.106982 (2023/N) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2023) 5270 final del 28 luglio 2023, che modifica il regime SA.103933 (2022/N) approvato con Decisione C(2022) 7174 final del 10 ottobre 2022, nonché di quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, nel Decreto Ministeriale (cd. Riparto) n. 53263 del 2 febbraio 2023 e successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 410802 del 4 agosto 2023.

L'investimento 2.3. contempla l'erogazione di un contributo in conto capitale a fondo perduto per **l'ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici.**

Sono ammessi unicamente investimenti che rispettino i vincoli legati al principio DNSH (approfondimento a pag.9) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, del tagging climatico-ambientale almeno pari al 40% dell'investimento proposto, e, ove applicabili, i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (articolo 47 del DL 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali.

La Regione Siciliana quale soggetto attuatore dà piena attuazione alla sottomisura, per la parte di competenza, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi, e concluderla nella forma, nei modi e nei tempi indicati, nel rispetto delle scadenze europee.

L'erogazione delle risorse a valere del presente avviso, è sottoposta a clausola sospensiva in relazione al raggiungimento di target nazionale previsto dal PNRR per l'Investimento 2.3.

Art.2

Riferimenti normativi

- Decreto Legge dell'11 novembre 2022, n. 173, articolo 3, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e

“Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, “Aiuti concessi dagli Stati”;
- *Orientamenti* dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01, pubblicati nella GUUE C 485 del 21.12.2022;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- D.I. 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e in particolare, l’articolo 6 il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che “*le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*”;
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, che a termini dell’articolo 8 comma 5 stabilisce che “*al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei*

traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea";

- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-Legge n. 77 del 2021;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante *"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione"*;
- Regolamento (UE) 2020/852, che all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;*
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- *Operational Arrangement* denominato Accordo (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"* e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del *Next Generation UE*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

- Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
- Circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;
- Circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;
- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022 n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- Circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- Circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in*

relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

- Circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento” alla C.E.;
- Circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “Monitoraggio delle misure PNRR”;
- Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28 riguardante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
- Circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022 n. 29 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”;
- Circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- Circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022 n. 33 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- Circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16 recante “Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informatico ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- Circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19 recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Decreto Ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l’erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell’olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”;
- Combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;
- Intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 11 gennaio 2023, Repertorio atti n. 9/CSR;

- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 53263 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto “Decreto recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”;
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 600/GAB dell'11 novembre 2022 relativo all'istituzione di una Cabina di regia per il monitoraggio l'impulso e l'eventuale supporto alle attività poste in essere dai Dipartimenti regionali impegnati nella realizzazione di interventi del PNRR e relativa nota n. 5528 del 31 gennaio 2023 della Cabina di Regia per il PNRR per la richiesta di trasmissione delle schede degli investimenti e designazione dei referenti in relazione agli investimenti del PNRR/PNC in capo ai Dipartimenti regionali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 2 febbraio 2023 che condivide l'Atto di indirizzo per l'impulso, il monitoraggio e il controllo sui Fondi del PNRR proposto dal Presidente della Regione Siciliana con nota prot. n. 2108 del 1° febbraio 2023 e relativa nota n. 8340 del 16 febbraio 2023 della Cabina di Regia a rimando della suddetta delibera ad indirizzo dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e degli Uffici equiparati.
- Decisione della Commissione europea C(2022) 7174 final del 10 ottobre 2022 con la quale il regime di aiuti SA.103933 (2022/N), relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- Decisione della Commissione europea C(2023) 5270 final del 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti SA.106982 (2023/N) relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410802 del 4 agosto 2023 recante l'adeguamento dell'intensità di aiuto ai nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato, con riferimento al DM 2/2/23 con il quale sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

Art.3

Definizioni

Ai fini del presente avviso si intende per:

“Beneficiario”: le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari, che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva, realizzano gli interventi di cui al presente decreto, sostengono i relativi costi, hanno la disponibilità dell'immobile funzionale alla predetta attività di trasformazione e ricevono il contributo;

“Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

“*Corruzione*”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;

“*DNSH*”: principio “Do No Significant Harm”, sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all’ambiente;

“*Ente*”: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come soggetto attuatore e destinataria del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023;

“*Frode*”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

“*Frode sospetta*”: irregolarità che, a livello nazionale, determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea;

“*Giovane agricoltore*”: agricoltore quale definito dallo Stato membro nel suo Piano Strategico della PAC, di cui al punto (33) (65) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*;

“*Impresa*”: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, come definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

“*Intervento*”: progetto realizzabile nell’ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente avviso, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

“*Milestone*” (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

“*Ministero - Amministrazione centrale titolare di intervento*”: il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, quale amministrazione responsabile dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

“*Missione*”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle

sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;

“*Organismo Pagatore*”: Autorità competente con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell’ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare;

“*Orientamenti*”: Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01, pubblicati nella GUUE C 485 del 21.12.2022;

“*PNRR*” (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

“*Prodotto agricolo*”: i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, di cui al punto (33) (8) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*;

“*Trasformazione di prodotti agricoli*”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, di cui al punto (33) (47) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*;

“*Sistema ReGiS*”: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;

“*Target*”: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Art.4

Dotazione finanziaria

Gli interventi a valere sul presente avviso sono “*Finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU*”.

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Siciliana per la sottomisura “*Ammodernamento dei frantoi oleari*”, è pari ad **euro 12.690.731,77**.

Art.5

Beneficiari

I beneficiari del presente aiuto sono le aziende agricole, le imprese agroindustriali, comprese le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari che effettuano estrazione di olio extra vergine d’oliva.

A pena di esclusione, i beneficiari devono:

- essere titolari di partita IVA e risultare imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli di cui al punto (33) (47) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*;
- nel caso di aziende agricole, risultare “*agricoltori attivi*” ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel rispetto dell’effetto di incentivo in conformità al punto 3.1.2 degli *Orientamenti*;

- essere iscritti nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) - <https://www.sian.it/SSLicqrfportaleolio/start.do> -, secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF - n. 8077/2009 e n. 16059/2013;
- aver compilato il registro telematico di carico/scarico olio;
- aver prodotto olio extra vergine d'oliva (in almeno uno degli ultimi quattro anni 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24), per come attestato sul portale SIAN o attraverso altra documentazione.

Sono escluse le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto stabilito al punto (25) degli *Orientamenti*.

Sono escluse le imprese in difficoltà come definite al punto (33) (63) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*.

Qualora il richiedente sia una **grande impresa** (oltre 249 occupanti; fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro), in conformità alla sezione 3.1.2 punti (52) e (53) degli *Orientamenti*, sarà necessario descrivere nella domanda di aiuto uno scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternative realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda¹.

Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

Per gli investimenti realizzati dalle grandi imprese, in conformità alla sezione 3.2.3 punti (98) e (100) degli *Orientamenti*, è previsto che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base del cosiddetto approccio del "sovraccosto netto" e che tale importo non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Art.6

Interventi finanziabili

Perché possano essere ammessi a finanziamento, gli investimenti dovranno essere coerenti con alcuni presupposti fissati per il corretto impiego dei Fondi PNRR ("c.d. Condizionalità") relativi a:

- **DNSH - "Do No Significant Harms"**;
- **TAGGING ambientale e climatico**
- **Indicatori Comuni**

DNSH

¹ Dopo aver ricevuto la domanda, l'Amministrazione regionale deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario. Per come chiarito nella FAQ n. 25 del 05/05/2023, la dimostrazione dello scenario controfattuale rappresenta regola fondamentale e indefettibile per la concessione di aiuti di Stato ai sensi della normativa dell'Unione europea (la verifica dovrà ispirarsi ai punti 52 e 53 della sezione 3.1.2 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura 2023). La dimostrazione dello scenario controfattuale, come precisato all'art. 3 del D.M. 2 febbraio 2023, consiste nella presentazione di progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, tesa a dimostrare - in linea con la ratio della normativa europea - che non sono oggetto di finanziamento pubblico costi che l'impresa avrebbe potuto sostenere nell'ambito della propria attività.

Tutte le misure ricomprese nel PNRR devono essere conformi al principio “*non arrecare un danno significativo*” (do no significant harm – DNSH). Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l’osservanza nell’attuazione di tutti i progetti del PNRR, di grande rilievo, inoltre, al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l’impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

Il mancato rispetto di tale principio renderebbe la spesa prodotta non rendicontabile alla Commissione Europea e, pertanto, non rimborsabile dal MASAF alla Regione.

La base normativa regolamentare (art. 18 Regolamento (UE) 2021/241) è stata tradotta dal MASAF nel D.M. n.53263 del 2/2/2023. Tale Decreto contiene le schede da applicare e le previsioni da osservare nei progetti (Scheda A) al fine di rispettare il principio del DNSH nonché mette a disposizione alcune check list per le verifiche *ex ante* ed *ex post* sul rispetto di quanto innanzi.

Il set documentale indicato nella SCHEDA A è necessario per verificare e garantire il rispetto del principio di “*non arrecare un danno significativo*” e, in particolare, per dimostrare che l’intervento finanziato possa comportare:

- i. una diminuzione del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di olio extravergine di oliva;
- ii. una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso connesso ad un aumento di efficienza del processo estrattivo;
- iii. un minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse e all'utilizzo di una minore quantità di acqua.

Il vincolo del rispetto del principio del DNSH si traduce in una valutazione di conformità degli interventi da eseguirsi *ex ante* – cioè in fase di presentazione della proposta progettuale - ed *ex post* – cioè in fase acquisto del macchinario o realizzazione dell’investimento.

TAGGING AMBIENTALE E CLIMATICO

Per fare fronte ai cambiamenti climatici e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ogni progetto finanziato nell’ambito dei fondi PNRR deve contribuire alla transizione verde e, laddove pertinente, anche alla transizione digitale. A tal fine, ad ogni Misura vengono associati dei TAG (Campi di Intervento) che presentano dei coefficienti in percentuale legati a clima, ambiente e digitale. Tali valori servono a determinare la quantità di risorse finanziarie a livello nazionale, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

Pertanto, relativamente ai frantoi, ogni progetto dovrà garantire un contributo al clima e all’ambiente consistente nel sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle imprese.

Il tagging climatico - ambientale specificamente assegnato a tale Misura è lo 047 (Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle PMI) e deve essere almeno pari al 40% delle risorse assegnate a ciascun progetto (per maggiori informazioni si faccia riferimento agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2021/241 e a quanto indicato nella Sezione VI del DM n. 53263 del 2 febbraio 2023, oltre al regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia e al regolamento (UE) 2021/2139).

Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell’ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH.

INDICATORI COMUNI

Gli indicatori comuni rispecchiano i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano e sono utilizzati per riferire sul progresso dei singoli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della misura.

Gli indicatori comuni applicabili alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” sono:

- il 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole; medie; grandi)];
- il 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole; medie; grandi)];
- il 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)].

Anche i riferimenti utili per il monitoraggio degli indicatori comuni potranno essere dedotti nell'ambito della relazione tecnica.

Si considerano ammissibili alle agevolazioni di cui al presente avviso gli investimenti conformi alle finalità della misura M2C1, Investimento 2.3 – “*Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare*” del PNRR, pertanto, **gli investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a “2 o 3 fasi”.**

Il finanziamento di impianti che aumentino la capacità produttiva è ammissibile solo qualora l'oggetto principale dell'investimento rimanga la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti più obsoleti, nel rispetto del principio DNSH.

Il rispetto di tale principio si sostanzia nella dimostrazione, per come attestata nella Relazione Tecnica, di uno o più dei seguenti effetti di miglioramento ambientale prodotti dall'investimento, così come previsto nell'Allegato I, Scheda A TAB 2 del D.M. n. 53263 del 2 febbraio 2023:

- gli effetti migliorativi conseguente all'acquisto proposto sull'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto;
- il miglioramento dei consumi conseguente all'acquisto proposto, a parità di capacità produttiva;
- la riduzione degli eventuali prodotti di scarto derivanti dal processo produttivo.

È possibile, altresì, finanziare singole parti di impianto così come indicato nella SCHEDA A TAB 1 dell'Allegato 1 del DM n. 53263 del 2 febbraio 2023, purché si intervenga su impianti di molitura ed estrazione a “2 o 3 fasi”.

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - di cui alle circolari RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 ed al regolamento (UE) 2020/852² - interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:

- a combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

² Il Regolamento (UE) 2020/852 individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali, in particolare: 1) Mitigazione dei cambiamenti climatici: un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG). 2) Adattamento ai cambiamenti climatici: un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni. 3) Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico. 4) Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti: un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine. 5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo: un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo. 6) Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi: un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

- al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- allo smaltimento a lungo termine dei rifiuti che potrebbe causare un danno all'ambiente.

Con riferimento alle condizionalità previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR, destinate alla misura M2C1 - Investimento 2.3 – *“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”*, non sono ammissibili al contributo i progetti che:

- non garantiscono il rispetto del principio DNSH;
- non rispettano i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, ai principi della parità di genere (*“Gender Equality”*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (art 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali.

Il rispetto delle condizionalità previste per il PNRR, positivamente accertato in fase di accesso al contributo, deve essere garantito dal soggetto beneficiario anche per tutto il corso di realizzazione delle iniziative. L'accertamento della violazione di tale obbligo è causa di revoca del contributo.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia alla scheda A TAB 1 e TAB 2 del Decreto Ministeriale n. 53623 del 02 febbraio 2023 (cd. Decreto Riparto) anticipando, tuttavia, quanto segue.

La tabella 1 permette di individuare più facilmente le tipologie di macchinario ammissibili e, in particolare, riporta:

- un elenco, non esaustivo, delle tipologie di macchinari ammessi a finanziamento al quale si può fare riferimento;
- la spiegazione del perché la sostituzione del macchinario o l'acquisto di macchinari che migliorano la qualità e produzione dell'olio extravergine di oliva, sono coerenti con il DNSH e non provocano danno all'ambiente;
- le tipologie di intervento collegate alla legenda riportata in coda alla tabella stessa;
- una serie di note dettagliate nelle quali è possibile rinvenire una descrizione più dettagliata del rispetto del DNSH per la singola tipologia di macchinario;
- una legenda che indica le 3 tipologie di intervento non modificabili, che costituiscono il fulcro dell'opera di innovazione del settore prevista dal PNRR.

La tabella 2 elenca, invece, gli elementi di controllo e la documentazione necessaria da fornire per evitare che un intervento possa arrecare danno ad uno dei 6 obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (Reg. UE 2020/852 – Circolare MEF n. 33/2022) come di seguito riportati:

1. Mitigazione del cambiamento climatico;
2. Adattamento al cambiamento climatico;
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e ciclo dei rifiuti;
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento;
6. Protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Pertanto, il proponente dovrà preoccuparsi di dimostrare documentalmente il rispetto del DNSH e produrre correttamente tutta la documentazione richiesta dal bando ed indicata nella Tabella 2.

Art.7

Criteri di ammissibilità

Il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenere alla categoria dei beneficiari indicata all'articolo 5 del presente avviso;
- b) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
- c) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'articolo 43 del Decreto-Legge n. 76 del 2020;
- d) possedere per lo svolgimento delle attività aziendali, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o autorizzazioni ambientali pertinenti, in relazione alle caratteristiche dell'attività;
- e) dimostrare di essere proprietario o di avere titolo a disporre degli immobili ove intende realizzare gli investimenti, almeno per i 5 anni successivi l'erogazione del saldo finale;
- f) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea".
- g) rispettare i vincoli legati al principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e del tagging climatico-ambientale almeno pari al 40% dell'investimento proposto.

Art.8

Dimensione finanziaria, durata, termini di realizzazione del progetto e cronoprogramma

Ciascun proponente potrà presentare un unico progetto di ammodernamento del frantoio oleario per la concessione del sostegno pubblico nella forma di contributo in conto capitale. L'investimento massimo ammissibile per ciascun progetto è pari a **500.000,00 €**.

L'aliquota di contributo applicabile è pari al **65%** che si eleva all'**80%** per i giovani agricoltori, come definiti dal piano strategico della PAC conformemente a quanto previsto nell'aiuto di Stato SA. 106982 (2023/N) Dispositivo per la ripresa e la resilienza – Ammodernamento dei frantoi – PNRR – Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare". In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.

L'erogazione del contributo al beneficiario è subordinata all'effettiva disponibilità sul bilancio della Regione Siciliana delle risorse finanziarie che, sulla base del DM n. 53263 del 2 febbraio 2023, e successivo DM n. 0410802 del 04/08/2023 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà trasferire alla regione e al corretto adempimento delle procedure di gestione dei relativi flussi finanziari.

Sarà possibile l'erogazione di una **anticipazione finanziaria pari al 30%** del contributo ammesso, sulla base di apposita richiesta del beneficiario corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata a favore dell'Organismo Pagatore.

Il progetto di investimento dovrà essere attuato secondo uno specifico cronoprogramma procedurale e di spesa.

Il termine ultimo per il completamento delle operazioni, inteso come conclusione fisica (opere,

forniture, ecc.) è fissato al 31 gennaio 2026. Entro il 31 gennaio 2026, deve essere presentata obbligatoriamente la domanda di pagamento di saldo, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate dagli interessi legali.

Non sono ammesse proroghe dei suddetti termini.

I lavori relativi ai progetti previsti **non possono** essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto.

Le date di inizio e fine del progetto devono essere indicate nella domanda, sono vincolanti e possono essere concesse proroghe solo qualora siano in linea con le tempistiche del PNRR sotto indicate.

Di seguito si presenta un cronoprogramma completo delle fasi procedurali ed attuative dell'avviso che definisce la data limite entro la quale perfezionare la singola procedura. Si rammenta che la definizione delle tempistiche è legata alla corretta attuazione del PNRR da parte del Governo italiano e pertanto non derogabile così come di seguito riportata:

- Entro il 15 gennaio 2024 - Termine di acquisizione delle domande di sostegno
- Entro il 30 aprile 2024 – Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa;
- Entro il 31 gennaio 2026 – Completamento investimento (Fine lavori) e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;
- Entro il 31 maggio 2026 – Erogazione del contributo a saldo in favore di tutti i beneficiari.

Art.9

Spese ammissibili, doppio finanziamento e cumulo

9.1 Per l'investimento previsto sono ammissibili le seguenti spese:

- a) sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse ed acque di vegetazione.
- b) ammodernamento/ampliamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all'introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH. Tale spesa non potrà superare il **20%** del totale degli investimenti.
- c) spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica; fino al 12% della spesa ammessa, di cui massimo il 9% per spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori ed alle asseverazioni e massimo il 3% per altre spese generali. **Tra le spese generali sono contemplate quelle relative alle attività svolte dai commercialisti sulla base di quanto definito nella convenzione con la Regione.** La ragionevolezza delle spese tecniche deve essere dimostrata sulla base di un'analisi comparativa fra almeno tre preventivi confrontabili e indipendenti e comunque nei limiti dei massimali stabiliti per gli onorari dei liberi professionisti, basati sul DM Giustizia n. 140/2012 e ss.mm.ii. e DM n. 143/2013 e ss.mm.ii.

In merito agli investimenti di cui alla precedente **lettera a)**, nell'allegato al DM n. 53263 del 2 febbraio 2023 è riportata nella Scheda A, TAB 1, l'elenco **non esaustivo** delle tipologie di

investimenti ammissibili nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo - DNSH”. Si precisa che il mancato rispetto di tale principio rende la spesa prodotta non rendicontabile alla Commissione europea e, pertanto, non rimborsabile dal Ministero alla Regione e, conseguentemente, non ammissibile al sostegno.

Si precisa che gli investimenti di cui alla precedente lettera a), che contribuiscono interamente al raggiungimento del tagging climatico-ambientale, non potranno essere inferiori al 40% del totale dell'investimento proposto.

Con specifico riferimento alle opere edili, ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi si farà riferimento al Prezzario Regionale in vigore, mentre per le attrezzature e gli impianti si farà riferimento al confronto tra tre preventivi. Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, dovrà essere presentata una relazione tecnico - economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto terreni;
- b) acquisto o nuova costruzione di locali ai fini produttivi e relativi vani tecnici;
- c) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- d) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- e) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
- f) opere di manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
- g) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- h) spese relative all'IVA;
- i) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.

Saranno ammissibili esclusivamente le spese sostenute e i lavori avviati a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

9.2 Cumulo e divieto di doppio finanziamento

Gli aiuti di cui al presente avviso **non possono essere cumulati**, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli De Minimis, poiché l'intensità di aiuto stabilita all'articolo 8 è pari a quella massima prevista dall'aiuto di Stato notificato.

Gli aiuti **possono essere cumulati** con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche che non sia classificata come “Aiuto di Stato”, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato³.

In merito al “divieto di doppio finanziamento” si precisa che il costo relativo al presente intervento non potrà essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa

³ Per maggiori dettagli si veda la Circolare RGS-MEF n. 33/2021 – pubblicata sul sito internet del MEF, all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/circolari/2021/circolare_n_33_2021, e disponibile sul sito MASAF <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18028>

natura.

Art.10

Termini e modalità di presentazione della domanda (DDS) e documentazione allegata

10.1 Termini di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata, sottoscritta ed inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dal **30 ottobre 2023** al **15 gennaio 2024**. Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

10.2 Modalità di presentazione

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA).

Il Fascicolo Aziendale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve risultare confermato e aggiornato ai sensi dell'articolo 43 del Decreto-Legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazione nella Legge 120/2020.

Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità *online* messa a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA disponibile mediante il portale SIAN anche per il tramite:

- di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato,
oppure
- di un Professionista iscritto a Ordini o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega e/o mandato.

È obbligatorio inserire all'interno del Fascicolo Aziendale i campi relativi i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta certificata (PEC).

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione dell'avviso. L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente mediante codice OTP – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore).

10.3 Documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno.

A pena di irricevibilità alla domanda di sostegno dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. **Relazione Tecnica**, richiesta ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno ed elaborata attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'Amministrazione (indirizzo web <https://tscozea.solutiondocondemand.com/siat/accesso>), stampata nonché sottoscritta digitalmente

dal tecnico professionista tramite perizia asseverata e dal soggetto richiedente. La Relazione Tecnica darà evidenza, tra l'altro, di:

- cronoprogramma procedurale che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso, nonché le singole fasi dell'intervento (a titolo esemplificativo, realizzazione lavori, collaudo etc); contestualmente, il proponente dovrà impegnarsi a comunicare alla Regione l'avvio delle opere e la loro conclusione, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGiS;
- cronoprogramma finanziario delle opere, con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno sottoscritto digitalmente dal proponente e dal tecnico incaricato.
- quadro economico del progetto;
- indicazione precisa della tipologia di intervento come da Allegato 1 – scheda A – TAB 1 del Decreto del MASAF n. 53263 del 2 febbraio 2023;
- garanzia circa il rispetto del principio DNSH:
 - ✓ gli effetti migliorativi conseguente all'acquisto proposto sull'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto;
 - ✓ il miglioramento dei consumi conseguente all'acquisto proposto, a parità di capacità produttiva;
 - ✓ la riduzione degli eventuali prodotti di scarto derivanti dal processo produttivo;
- garanzia circa il rispetto del principio di tagging previsto dal regolamento (UE) 2021/241 anche tenuto conto del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e il regolamento (UE) 2020/852. Ogni progetto deve essere associato ad uno specifico tag di misura e agli indicatori comuni di riferimento. Relativamente ai frantoi il tag è 047 (per maggiori informazioni si faccia riferimento agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2021/241 e a quanto indicato sulla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023, oltre al regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia e al regolamento (UE) 2021/2139). Il tagging climatico-ambientale 047 (sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI). Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH. Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori comuni, quelli previsti sono: RRFCI09 e RRFCI06 (quest'ultimo suddiviso in due sotto-indicatori, relativi a sviluppo e adozione dei processi/prodotti. Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023 e al regolamento (UE) 2021/2106).

Il “cronoprogramma procedurale”, il “cronoprogramma finanziario”, il “quadro economico”, scaricabili in pdf dall'applicativo, dovranno essere firmati digitalmente e caricati come allegati alla domanda di sostegno.

Nella Relazione Tecnica dovrà essere, altresì, confermato che, per l'operazione proposta, nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per la stessa non sono necessari permessi o autorizzazione. Nel caso in cui i progetti presentati non siano cantierabili, il beneficiario avrà, a pena decadenza del progetto, sei mesi di tempo dalla concessione del sostegno per esibire i relativi permessi ed autorizzazioni. Il possesso dei permessi e delle autorizzazioni prescritte è comunque condizione obbligatoria per la richiesta di anticipazione.

2. **Layout** dell'impianto oleario con la rappresentazione ex ante ed ex post dell'intervento.

-
3. Se del caso, in relazione all'entità dei lavori edili funzionali all'installazione dei macchinari:
- **planimetria catastale**; elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni);
 - **computo metrico** estimativo analitico dei lavori redatto sulla base dei prezzari regionali in vigore riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spesa;
 - **piano di gestione dei rifiuti**, ove previsto dalle normative regionali o nazionali.
4. Per gli impianti e per l'acquisto di macchine, attrezzature e spese tecniche (NO spese generali) è necessario adottare una procedura di selezione, basata sul **confronto di almeno tre preventivi di spesa**, in originale di ditte del settore, secondo quanto previsto dall'applicativo SIAN gestione "preventivi per DDS". Per le spese tecniche non dovrà essere utilizzato l'applicativo SIAN. I preventivi devono essere resi da fornitori diversi ed indipendenti e dettagliati con l'indicazione degli importi delle voci/macro-voci di spesa presenti. I preventivi devono riferirsi allo stesso tipo di bene per quantità e caratteristiche tecniche in modo tale da essere confrontabili. Per le voci di costo relative a beni per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, dovrà essere presentata una relazione tecnico - economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto. I preventivi, redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F. e/o P.IVA, dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:
- la data di emissione dello stesso;
 - la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura;
 - prezzo del bene e l'aliquota IVA cui è sottoposto;
 - l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;
 - timbro e firma della ditta fornitrice;
 - dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado;
 - dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
 - dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.
- I preventivi dovranno essere accompagnati dalla istanza di richiesta da parte del beneficiario all'azienda fornitrice, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.
5. **Dichiarazione di conformità** o dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE "Direttiva Macchine" relativamente a impianti, macchinari ed attrezzature. In assenza di tale dichiarazione è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto beneficiario garantisce la conformità del macchinario alle previsioni della direttiva e s.m.i.
6. **Copia documento di riconoscimento**, in corso di validità, del beneficiario (titolare o legale rappresentante della ditta).
7. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o autorizzazioni ambientali pertinenti allo svolgimento delle attività aziendali.**

8. Ove non risultante dal Portale dell'olio di oliva del SIAN, attestazione da cui risulti in maniera certa l'**avvenuta produzione di olio extravergine di oliva** in uno degli anni del quadriennio 2020-21; 2021-22; 2022-23; 2023-24. L'attestazione deve essere comprovata da documentazione che:

- certifichi che l'olio prodotto (non classificato al momento della molitura dal frantoio) sia stato successivamente classificato come olio extravergine di oliva;
- permetta di ricondurre la certificazione al movimento di produzione di olio registrato del Portale dell'olio di oliva.

Si precisa che l'attestazione non può essere una mera autodichiarazione.

9. **Altra documentazione** a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

10. **DSAN** (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) relativa all'assenza di conflitti di interessi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (Allegato Scheda F).

11. **DSAN** relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, ivi compresa la dichiarazione sul Titolare effettivo (Allegato Scheda G).

10.4 Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno

Prima della concessione del sostegno, l'Amministrazione provvederà a richiedere, ai soggetti finanziabili in base alla graduatoria definitiva, la documentazione di seguito indicata.

- **Titoli di disponibilità**, registrati nei modi di legge, degli immobili su cui insistono gli investimenti della durata di almeno 5 anni successivi alla erogazione del saldo. Nel caso di contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'articolo 1809 comma 2 e articolo 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. L'esistenza di contratti non conformi alle predette indicazioni inseriti nel fascicolo aziendale non sarà motivo di esclusione, qualora vengano rispettati i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste nelle presenti disposizioni attuative e gli stessi non siano oggetto dell'investimento proposto.
- **Contratto** stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista.
- **Permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione delle opere/intervento. Qualora gli stessi siano in corso** di ottenimento, è consentita una deroga di massimo sei mesi dalla concessione del sostegno. In quest'ultimo caso il proponente dovrà trasmettere all'amministrazione regionale le richieste inoltrate agli enti competenti al rilascio da cui emerga con chiarezza la relativa data e protocollo di ricezione.

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- **l'atto costitutivo e/o lo statuto.**
- **copia dell'atto deliberativo** contenente:
 - a) l'approvazione del progetto d'investimento nonché il mandato al legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno e ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - b) l'assunzione dell'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento.

Art.11

Modalità di valutazione e approvazione della domanda di sostegno (DDS)

Scaduto il termine per la presentazione della domanda di sostegno, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura provvederà senza indugio alla nomina della Commissione Istruttoria che avrà il compito di esaminare tutte le domande sotto il profilo della ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti presentati, utilizzando apposite check list informatizzate di verifica.

Le domande di sostegno pervenute saranno, dunque, oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata ed il possesso dei requisiti di accesso. È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di soccorso istruttorio.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti nell'avviso regionale e dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento.

I controlli comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:

- a) il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), tenuto conto degli *Orientamenti* tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio in conformità alle indicazioni di cui al decreto ministeriale del 2 febbraio 2023;
- b) il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale, e in conformità con il decreto del 2 febbraio 2023;
- c) il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (art 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali;
- d) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del “titolare effettivo”;
 - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR;
- e) i requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- f) il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- g) il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR;
- h) l'ammissibilità dei costi dell'operazione e la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.

Con riguardo, specificamente, all'accertamento del Titolare Effettivo, sarà tenuta in debito conto la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, con la quale sono state emanate le *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori*"; la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 nonché l'Appendice tematica *Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*, adottata con la Circolare MEF – RGS n. 27 del 15/09/2023.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1) **criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2) **criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- 3) **criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopra descritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo". La non individuazione del titolare effettivo può essere un indicatore di anomalia e profilo di rischio da segnalare alle competenti autorità ai fini della prevenzione e repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria

In particolare:

a) In caso di società, (per titolare effettivo) si intende:

i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano il soggetto giuridico** attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta⁴;

ii. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio

⁴ È fatto salvo il diritto degli Stati Membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust⁵, (per titolare effettivo) si intende:

iii. il costituente;

iv. il o i «trustee»;

v. il guardiano, se esiste;

vi. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

vii. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust (per titolare effettivo) si intende: la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

Il controllo sull'effettiva titolarità è effettuato sul 100% delle autodichiarazioni⁶

Grazie all'interoperabilità del sistema informativo ReGiS con altri sistemi informativi esterni, al fine di supportare le attività di rilevazione/ricerca delle "titolarità effettive", è, altresì, possibile acquisire a sistema, informazioni aggiuntive rispetto ai dati acquisiti attraverso le comunicazioni rese dai Soggetti interessati.

Per l'espletamento della successiva fase di valutazione si terrà conto degli specifici criteri di selezione di seguito esposti, in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi ai fini della creazione della graduatoria.

Principio di selezione	Criterio di Selezione	Punteggio	Punteggio MAX	Controllo
Localizzazione intervento	Area a destinazione non urbana (Zona agricola e artigianale/industriale)	5	17	Fascicolo aziendale - cartografia/elenchi regionali
	Interventi in Area B	10		
	Interventi in Area C	10		
	Interventi in Area D	12		
Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità	Acquisto o sostituzione di macchinari/attrezzature che consentono un	40	40	

⁵ Il *trust* è un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto si spopessa di uno o più beni, trasferendoli al trustee (o a sé stesso quale trustee), affinché siano amministrati nell'interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell'atto costitutivo.

⁶ Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, l'Amministrazione può provvedere ad effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

ambientale	<p>miglioramento della qualità dell'olio e realizzano, al contempo, un risparmio idrico e/o energetico.</p> <p>Investimenti finalizzati al risparmio idrico e/o energetico o alla riduzione/recupero degli scarti di produzione.</p> <p>Introduzione di soluzioni informatiche e digitali che migliorano il processo produttivo e riducono l'impatto ambientale.</p> <p>Il punteggio è riconosciuto qualora le tre tipologie di investimento, anche in combinazione tra loro, raggiungano almeno, al netto delle spese generali e delle opere edili, l'80% della spesa complessiva</p>			Verifica Progetto/Relazione Tecnica
	<p>Acquisto o sostituzione di macchinari/attrezzature che consentono un miglioramento della qualità dell'olio e realizzano, al contempo, un risparmio idrico e/o energetico.</p> <p>Investimenti finalizzati al risparmio idrico e/o energetico o alla riduzione/recupero degli scarti di produzione.</p> <p>Introduzione di soluzioni informatiche e digitali che migliorano il processo produttivo e riducono l'impatto</p>	30		

	<p>ambientale.</p> <p>Il punteggio è riconosciuto qualora le tre tipologie di investimento, anche in combinazione tra loro, raggiungano almeno, al netto delle spese generali e delle opere edili il 75% della spesa complessiva</p>			
	<p>Acquisto o sostituzione di macchinari/attrezzature, che consentono un miglioramento della qualità dell'olio e realizzano, al contempo, un risparmio idrico e/o energetico.</p> <p>Investimenti finalizzati al risparmio idrico e/o energetico o alla riduzione/recupero degli scarti di produzione.</p> <p>Introduzione di soluzioni informatiche e digitali che migliorano il processo produttivo e riducono l'impatto ambientale.</p> <p>Il punteggio è riconosciuto qualora le tre tipologie di investimento, anche in combinazione tra loro, raggiungano almeno, al netto delle spese generali e delle opere edili il 65% della spesa complessiva</p>	20		
Adesione sistema biologico e altre certificazioni di qualità	Presenza certificazione DOP/IGP	10	20	Certificazione/attestazione ente preposto
	Presenza certificazione BIO.	10		

Possesso certificazione/prodotto o energetiche	Presenza certificazione BRC/IFS/ISO 14001	10	10	Certificazione/attestazione ente preposto
Nessun consumo di suolo	Il progetto non prevede l'ampliamento degli opifici.	5	5	Progetto/ Relazione Tecnica
Parità di genere	Soggetto richiedente o legale rappresentante donna.	4	4	Fascicolo Aziendale
Giovani	Soggetto richiedente o legale rappresentante di età compresa entro i 41 anni non compiuti.	4	4	Fascicolo Aziendale

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute, per come trasmesse al responsabile del procedimento, il Dipartimento Agricoltura, formulerà la graduatoria provvisoria, sulla base della disponibilità finanziaria prevista.

La graduatoria dovrà essere distinta tra domande:

- ammesse e finanziate;
- ammesse ma parzialmente finanziate;
- ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio.

Sarà predisposto, altresì, l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di sostegno, bisogna conseguire un punteggio minimo pari a 30. A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità: soggetto aderente a organizzazioni o consorzi di tutela riconosciuti, anagraficamente più giovane, data di rilascio sul SIAN della domanda di sostegno.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura equivarrà a notifica ai proponenti.

Avverso la suddetta graduatoria, entro **10 giorni**, sarà possibile procedere alla presentazione di istanze di riesame, debitamente motivate e documentate, con invio a mezzo PEC al seguente indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it. Conseguentemente alle istanze di riesame, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura procederà alla nomina della "Commissione di Riesame".

L'Amministrazione si determinerà con graduatoria definitiva entro il 30 aprile 2024. Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili. La Regione valuterà eventuali scorrimenti delle graduatorie per effetto di rifinanziamenti dell'avviso dovuti a nuove risorse e/o economie.

Concessione del finanziamento

A seguito dell'approvazione delle graduatorie definitiva, il Responsabile del Procedimento dovrà acquisire preliminarmente la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati necessari a confermare l'esito istruttorio ed il punteggio finale attribuito. In caso di difformità rispetto a quanto indicato in domanda, adotterà i provvedimenti conseguenti in relazione al posizionamento in graduatoria.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa dal beneficiario, unicamente a mezzo PEC, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, l'Amministrazione procederà alle verifiche relative al regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115) e a quelle previste dalla normativa antimafia.

Il decreto individuale di concessione dovrà contenere il CUP generato dall'amministrazione che dovrà successivamente essere apposto sugli atti prodotti dalla Regione nonché, ad opera del beneficiario, su tutti i titoli di spesa, comprese le fatture elettroniche nonché sull'**atto d'obbligo di ammissione al finanziamento** relativo alla richiesta di formale accettazione da parte dei beneficiari del finanziamento di tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto. L'atto d'obbligo notificato via PEC dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario interessato e restituito sempre a mezzo PEC all'Amministrazione entro 10 giorni dalla data di ricezione.

Il decreto di concessione dovrà altresì contenere i relativi codici rilasciati dal Registro Aiuti di Stato SIAN.

L'efficacia dell'atto d'obbligo, debitamente sottoscritto dal soggetto beneficiario, decorre dalla data di acquisizione da parte della Regione.

Art.12

Obblighi del soggetto beneficiario

Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il soggetto beneficiario garantisce:

- il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 2021;
- che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852), al tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani del diritto al lavoro delle persone con disabilità (articolo 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali;
- che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di cumulo e assenza di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
- che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali

grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa – Next Generation EU, utilizzando la frase “Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;

- che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del soggetto attuatore, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 2018/1046;
- che sia data piena attuazione agli interventi e siano avviate tempestivamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte alla Regione eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
- l'adozione di un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR; per come evidenziato dalla risposta alla FAQ n. 40 del 13/06/2023, per “contabilità separata” si intende l'obbligo di far transitare le risorse concesse su un conto corrente intestato al beneficiario espressamente dedicato e, dunque, separato per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- che siano effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;
- l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con milestone e target associati alla misura;
- che siano forniti alla Regione le informazioni, dati e documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;
- che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Regione o dal Ministero titolare dell'intervento,

facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i soggetti beneficiari;

- che sia corrisposto a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione;
- di non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- di mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'impegno.

Art.13

Modalità di gestione degli interventi

L'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del "doppio finanziamento" e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

Nel rispetto del suindicato articolo 22, la Regione assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici circa l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa anticiclaggio ("titolare effettivo").

Il Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e il D.Lgs. 125/2019, nel fornire i criteri per l'individuazione esatta del titolare effettivo, evidenziano l'elevata probabilità che il titolare dell'azienda e l'effettivo beneficiario dell'attività dell'azienda stessa non coincidano. Di qui l'eventuale duplicazione della dichiarazione. Tutte queste previsioni normative sono state recepite, da ultimo, anche dal Piano Nazionale Anticorruzione – PNA - approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT - del MASAF in fase di approvazione definitiva).

Fase di affidamento incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di selezione progetti

Prima dell'assegnazione dell'incarico o della sottoscrizione del contratto del personale coinvolto nella procedura di selezione dei progetti, è prevista l'esecuzione del controllo formale al 100% delle dichiarazioni rese dal medesimo personale al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo. In particolare, sarà:

- verificato l'avvenuto rilascio delle dichiarazioni da parte del personale coinvolto nel processo di selezione - accertandosi che il personale (sia interno che esterno all'Ente Territoriale) direttamente coinvolto nel processo di istruttoria e valutazione delle candidature/proposte progettuali (es. RUP e/o membri dei comitati/commissioni di

valutazione in caso di procedure valutative) abbia rilasciato al proprio responsabile una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità;

- verificata la correttezza formale delle dichiarazioni – accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano state rese (e sottoscritte) da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione delle Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio - DSAN;
- verificata la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente – assicurandosi che le stesse dichiarazioni siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) e in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
- prevista (eventualmente) la modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconvertibilità o incompatibilità dichiarate o, comunque, di un rischio di conflitto di interessi rilevabile già all'interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura.

La documentazione riguardante i controlli e le verifiche svolti ex ante sarà archiviata e conservata e, su specifica richiesta, esibita ai competenti organi di controllo durante le verifiche/audit di competenza.

Fase di istruttoria delle domande di partecipazione all'avviso di selezione

Prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, si provvederà all'esecuzione del controllo formale al 100% dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'avviso ai fini della verifica del titolare effettivo, della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e della non sussistenza del doppio finanziamento.

In particolare, sarà:

- verificato l'avvenuto rilascio dei dati e delle dichiarazioni da parte dei soggetti proponenti, accertando che abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo nonché rilasciato idonea autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto;
- verificata la correttezza formale delle dichiarazioni, accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse, di non sussistenza di doppio finanziamento e le comunicazioni dei titolari/destinatari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico avviso;
- verificata la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente, assicurandosi che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con i format predisposti e/o previsti dall'avviso e, in particolare, che le dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interessi e assenza del doppio finanziamento siano state rese, comunque, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) ed in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Fase di ammissione a finanziamento e assegnazione delle risorse

Prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, si provvederà all'esecuzione di controlli specifici sui dati resi dai soggetti proponenti in merito al titolare effettivo.

In particolare, sarà:

- verificato il titolare effettivo dei soggetti selezionati, individuando il “titolare effettivo” e adottando misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che si abbia certezza dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Tale verifica sarà effettuata attraverso accesso ai servizi forniti dalle CCIAA.

Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, la Regione potrà prevedere di effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

Accertamento dell'assenza di doppio finanziamento

La Regione assicura un adeguato sistema atto a garantire l'assenza di doppio finanziamento e a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Ad ogni progetto verrà attribuito un *Codice Univoco di Progetto* (CUP) che dovrà essere riportato su tutti i giustificativi di spesa presentati per le richieste di rimborso con le domande di pagamento.

In particolare sarà verificata, attraverso apposite check list, la presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa (es. fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, c/c per la tracciabilità dei flussi finanziari, il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento.

Nel caso di delega di attività, la Regione dovrà, comunque, garantire il monitoraggio e la supervisione delle eventuali attività delegate.

Conservazione documentale

La Regione assicurerà la conservazione agli atti di tutta la documentazione atta a comprovare le attività svolte. Su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento e/o dei competenti degli Organi di audit/controllo, detta documentazione sarà essere messa a disposizione e/o trasmessa prontamente.

Come precedentemente specificato il rispetto di tale principio è un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i beneficiari, un elemento essenziale per l'ammissibilità della spesa.

Art.14

Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese e controlli

Il sostegno può essere erogato secondo le seguenti modalità:

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo.

Si ricorda che potrà essere rendicontato solo l'importo imponibile della fattura in quanto l'IVA risulta un costo detraibile.

Ai fini della rendicontazione delle spese, i soggetti beneficiari devono:

- a) inviare una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione, verificata e perdurante, comporterà l'avvio del provvedimento di revoca delle agevolazioni;

- b) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

La Regione ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, anche in loco, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo", nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

14.1 Anticipo

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 30% della spesa ammissibile per l'investimento che deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

L'anticipo può essere richiesto, dietro il possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni, entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di concessione del contributo e comunque entro i 60 giorni decorrenti dalla data di definizione nel SIAN del quadro economico approvato. Nel caso in cui il beneficiario sia in attesa di completare l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, la data limite per richiedere l'anticipo è quella di 6 mesi dalla data di concessione del contributo.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento e della fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento, a favore dell'Organismo Pagatore, di importo pari all'anticipazione concessa, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi pubblicati sul sito IVASS (Istituto di vigilanza delle Assicurazioni).

Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda di pagamento (operazione di rilascio sul sistema SIAN), sulla base dei dati inseriti nel sistema, può produrre la garanzia coerentemente alla tipologia di richiesta di pagamento presentata, secondo uno dei diversi modelli resi disponibili.

L'identificativo univoco della garanzia (codice a barre) viene automaticamente assegnato dal sistema SIAN al momento della stampa definitiva della garanzia.

Il beneficiario si reca presso la sede dell'Ente garante con la garanzia e la domanda di pagamento presentata sul SIAN, per completare e sottoscrivere la garanzia.

L'Ente garante svolge le seguenti attività:

- compila, negli appositi campi del frontespizio, i dati variabili di propria competenza (numero garanzia, data inizio validità della garanzia, dati dell'Ente garante e dell'agente firmatario, sede legale se non indicata nella carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);
- completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante stesso;
- sottoscrive insieme al beneficiario dell'aiuto, la garanzia, indicando cognome e nome dell'agente firmatario e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile.

Il beneficiario dell'aiuto consegna la garanzia, debitamente completata e sottoscritta dalle parti, all'Ufficio Regionale che, nella fase di registrazione sul sistema SIAN dell'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa garanzia, provvede a:

- inserire a sistema i dati del frontespizio della garanzia;
- richiedere la conferma di validità della garanzia tramite PEC alla Direzione Generale dell'Ente garante. Nel caso di Enti garanti con sede legale all'estero la richiesta di conferma deve avvenire con raccomandata a/r;
- effettuare l'upload sul sistema SIAN della:
 - a) garanzia scansionata in formato elettronico (PDF);
 - b) richiesta di conferma di validità della garanzia;
 - c) risposta della conferma di validità della garanzia da parte dell'Ente garante, registrandone l'esito (confermata/non confermata).

La Direzione generale dell'Ente garante deve trasmettere all'Ufficio istruttore competente l'esito della conferma, solo ed esclusivamente via PEC. Gli Enti garanti con sede legale all'estero, non disponendo di PEC, devono rispondere tramite raccomandata.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Nel caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previa formale richiesta del beneficiario e nulla osta da parte del Dipartimento Agricoltura.

L'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, procede allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

14.2 Stato di avanzamento (SAL)

Gli stati di avanzamento possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione, comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente. L'erogazione di stato di avanzamento viene effettuata previa presentazione, da parte del beneficiario, di una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (SCHEDA I) attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati, il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o

immateriale agevolate e, per ciascuno di essi, l'assenza di doppio finanziamento e di aderenza al principio DNSH;

- perizia asseverata resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti:
 - ✓ la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, nonché il requisito di “nuovo di fabbrica”;
 - ✓ la coerenza degli interventi edilizi realizzati a quelli previsti dal progetto ammesso alle agevolazioni;
 - ✓ il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di “frantoio oleario”;
 - ✓ il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (rif. DM 53263 del 02 febbraio 2023 – Allegato I - Scheda A – Tab. 1 e Tab. 2 - ex post).

Si precisa che il tecnico deve essere indipendente rispetto all'impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e/o direttore dei lavori e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'investimento;

- foto georeferenziate per attestare il momento ed il luogo in cui l'investimento si trova, ossia presso la sede operativa a cui lo stesso è destinato. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e degli interventi edilizi oggetto dell'investimento;
- elenco riepilogativo delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, della corretta apposizione, a pena di inammissibilità, del CUP;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente, unitamente alla documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni contenute nell'avviso ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Si ricorda che, a pena di inammissibilità della spesa, le date di emissione dei giustificativi di pagamenti e della loro tracciabilità devono essere sempre anteriori alla data di rilascio sul sistema SIAN della domanda di pagamento e allegati alla stessa.

14.3 Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (SCHEDE I) attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati, il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o

immateriale agevolate e, per ciascuno di essi, l'assenza di doppio finanziamento e di aderenza al principio DNSH;

- perizia asseverata resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti:
 - ✓ la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, nonché il requisito di “nuovo di fabbrica”;
 - ✓ la coerenza degli interventi edilizi realizzati a quelli previsti dal progetto ammesso alle agevolazioni;
 - ✓ il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di “frantoio oleario”;
 - ✓ il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (rif. DM 53263 del 02 febbraio 2023 – Allegato I - Scheda A – Tab. 1 e Tab. 2 - ex post);Si precisa che il tecnico deve essere indipendente rispetto all'impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e/o direttore dei lavori e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'investimento.
- foto georeferenziate per attestare il momento ed il luogo in cui l'investimento si trova, ossia presso la sede operativa a cui lo stesso è destinato. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e degli interventi edilizi oggetto dell'investimento;
- elenco riepilogativo delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, della corretta apposizione del CUP;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente, unitamente alla documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Si ricorda che, a pena di inammissibilità della spesa, le date di emissione dei giustificativi di pagamenti e della loro tracciabilità devono essere sempre anteriori alla data di rilascio sul sistema SIAN della domanda di pagamento e allegati alla stessa.

14.4 Norme generali sulla corretta effettuazione delle spese

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex articolo 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex articolo 44 D.Lgs. 385/93) sui beni aziendali.

14.5 Tracciabilità dei pagamenti

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (RiBa). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la RiBa o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso

viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'Istituto accettante il pagamento (Banca, Poste);
- h) Il pagamento in contanti non è consentito.

Si ricorda che su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, ecc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il CUP assegnato, il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura PNRR M2C1, investimento 2.3, sottomisura "ammodernamento frantoi" – Next Generation UE.

Tutte le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima della comunicazione del CUP, dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura PNRR M2C1, investimento 2.3, sottomisura "ammodernamento frantoi" – Next Generation UE.

14.6 Controlli in loco ed ex post

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono completati da **controlli in loco** per verificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti, tramite misurazioni o rilievi di natura tecnica, e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata dalla Regione.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento e in base ad un fattore casuale. I controlli in loco comprendono una visita presso il luogo di realizzazione delle opere e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega.

Per le operazioni oggetto di finanziamento, la Regione esegue i **controlli ex post finalizzati a verificare, nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale**, il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato. I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari almeno all'1% della spesa erogata dalla Regione per l'intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base a un fattore casuale. I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile. Il soggetto attuatore conserva puntuale evidenza dei controlli su indicati. L'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, in coerenza con le disposizioni della circolare RGS MEF dell'11 agosto 2022 n. 30, effettua gli ulteriori controlli di spettanza dell'Amministrazione centrale titolare, dettagliatamente disciplinati nel Si.Ge.Co.

Art.15

Modifiche dell'avviso

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente avviso saranno pubblicate tempestivamente sul

sito web della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura.

Le modifiche dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

Art.16

Modifiche/variazioni del progetto

In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

Le varianti, indispensabili alla realizzazione del progetto, devono essere valutate dalla Regione al fine di assicurare che rimanga garantito il rispetto di principi e obblighi del PNRR.

Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al progetto, il beneficiario deve presentare formale richiesta alla Regione che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

- la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente avviso;
- le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

Cambio beneficiario

È possibile il cambio del beneficiario, a condizione che venga fornita, entro 60 giorni dalla data dell'evento (forza maggiore, decesso o cambio beneficiario), documentata comunicazione alla Regione, nelle modalità dalla stessa prevista, che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato. Si precisa che il cambio beneficiario è ammesso per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore;
- decesso del Beneficiario;
- cessione di azienda.

L'azienda beneficiaria o il suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante, come previsto dalle procedure del manuale SIAN per le DDS, che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte della Regione per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione). Inoltre, a seguito del cambio di beneficiario, il soggetto che subentra deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua del periodo di impegno. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua. Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata

precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Art.17

Responsabile dell'avviso

Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Dott. Salvatore Accardi

Per chiarimenti e informazioni sul presente avviso i potenziali beneficiari dovranno inoltrare specifica richiesta a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it

Art.18

Tutela della privacy

L'Amministrazione assicura che tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. Infine, i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

I dati forniti dal soggetto proponente sono acquisiti dal soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente avviso.

L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

L'invio della domanda di ammissione presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto proponente, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Art.19

Meccanismi sanzionatori

La Regione in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 regolamento (UE) 2021/241;
- b) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
- c) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
- d) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- e) esito negativo dei controlli;
- f) violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

In merito alle sanzioni e riduzioni applicabili la Regione dettaglierà con separato atto la gradualità

delle stesse coerentemente con quanto previsto nella sezione IX del DM n. 53263 del 2 febbraio 2023.

Art.20

Potere sostitutivo

Qualora a seguito di attività di monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riscontrino criticità nell'esecuzione di un progetto finanziato a valere del presente avviso, tale da compromettere i target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è attivata la procedura descritta dall'articolo 12 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art.21

Controversie e foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Palermo.

Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Art.22

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Direttoriale – DISR 3 - n. 149582 del 31 marzo 2022, dal Decreto Ministeriale n. 53263 del 2 febbraio 2023, e dal DM n. 410802 del 4 agosto 2023.

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)*

ALLEGATI

- 1.SCHEDA A - Checklist DNSH (da acquisire e conservare a cura del richiedente)
- 2.SCHEDA B - Informativa trattamento dati Ministero
- 3.SCHEDA C - Informativa trattamento dati personali Regione Siciliana
- 4.SCHEDA E - Format d'Atto d'obbligo (che sarà successivamente completato ed allegato all'atto di concessione)
- 5.SCHEDA F - Dichiarazione assenza conflitto di interesse (per le imprese proponenti – da presentarsi a corredo della domanda di sostegno)
- 6.SCHEDA G - Dichiarazione rispetto principi PNRR, ivi compresa la dichiarazione sul Titolare effettivo (da presentarsi a corredo della domanda di sostegno)
- 7.SCHEDA I – Format DSAN beneficiario per vincoli – doppio finanziamento e rispetto DNSH (da presentarsi a corredo successive domande pagamento)

DOCUMENTI UTILI

- Decreto Direttoriale – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR 3 - n. 149582 del 31 marzo 2022, disponibile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18015>
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 53263 del 2 febbraio 2023 disponibile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19193#main>
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 410802 del 4 agosto 2023, disponibile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19193>;
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 13 ottobre 2022 disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/
- F.A.Q. relative al DM n. 149582 del 31 marzo 2022 e al DM n. 53263 del 2 febbraio 2023 - PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare- sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari"
1° Blocco <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19561>
2° Blocco <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19831>
3° Blocco <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20084>

Sulla tematica del “Titolare Effettivo”:

- Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/
- Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_16_2023/
- Circolare MEF – RGS n. 27 del 15/09/2023 con cui è stata adottata l'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/